

Un quesito sul deposito temporaneo gestito da ditta terza nella propria area aziendale

Risponde il Dott. Maurizio Santoloci

DOCUMENTI 2009
INformazione

RISPOSTE A QUESITI

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.



Domanda: Nell'ambito del deposito temporaneo è possible oggi che il titolare dell'azienda che realizza il deposito medesimo ne affidi la gestione a ditta terza con un contratto civilistico? Questo contratto deresponsabilizza il produttore dei rifiuti?

Risposta (a cura del Dott. Maurizio Santoloci): La risposta al quesito è assolutamente negativa. Oggi con il vigente testo del D.Lgs n. 152/06 e succ. mod. la realizzazione e successive gestione del deposito temporaneo sono attività riservate in via esclusiva a produttore dei rifiuti e cioè al titolare della azienda che ha originato tale produzione. Nessun contratto civilistico può derogare a tale principio normative, soprattutto in relazione al regime di responsabilità personale e sanzioni.

Il deposito temporaneo deve – dunque - essere effettuato dal produttore del rifiuto. Questa è stata la regola unica sotto la vigenza della pregressa normativa del decreto 22/97. Tuttavia, in precedenza, il D.Lgs. n. 152/2006 aveva introdotto una figura nuova nella fattispecie che era quella del "soggetto affidatario del deposito temporaneo".

Tale novità era contenuta nel secondo periodo dell'art. 208, comma 17, del citato decreto, laddove si disponeva che « (...). La medesima esclusione opera anche quando l'attività di deposito temporaneo nel luogo di produzione sia affidata dal produttore ad altro soggetto autorizzato alla gestione dei rifiuti. Il conferimento di rifiuti da parte del produttore all'affidatario del deposito temporaneo costituisce adempimento agli obblighi di cui all'articolo 188, comma 3. (...) ».

Tuttavia, per evitare che questa previsione andasse a costituire solo un espediente attraverso il quale il produttore si poteva deresponsabilizzare in merito al deposito dei rifiuti da lui prodotti, l'affidamento del deposito temporanea ad un soggetto terzo doveva comunque avvenire nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) il deposito dei rifiuti deve essere effettuato all'interno del luogo di produzione;
- b) il produttore dei rifiuti affida l'attività del deposito temporaneo ad altro soggetto, autorizzato alla gestione dei rifiuti, il quale presenti quindi capacità e idoneità tecnica;
- c) sia il produttore sia l'affidatario del deposito temporaneo provvedono all'annotazione delle informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti nel registro di carico e scarico entro 24 ore dalla produzione del rifiuto stesso.

A nostro avviso, secondo i principi generali, tutto questo comunque poteva valere solo nel caso in cui l'affidamento non fosse stato fraudolento e dettato dal dolo finalizzato alla elusione della norma e dal concorso, appunto doloso, tra produttore e terzo affidatario.

Avevamo inoltre sottolineato come – contrariamente a quello che spesso si ritiene - il terzo soggetto non potesse mai essere colui che realizza il deposito temporaneo ma soltanto colui che prende in gestione la conduzione del deposito temporaneo dal produttore del rifiuto. In altre parole, non è possibile che il titolare di

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata

E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.



azienda/produttore del rifiuto si spogli di detta qualifica e operi la cessione al terzo affidatario della figura del "produttore" sia del rifiuto che del deposito temporaneo. Il D. Lgs. n. 4/2008 ha, invece, eliminato questa previsione abrogando espressamente al comma 17 dell'art. 208 ed al comma 5 dell'art. 210 del D. Lgs. n. 152/2006 le parti che prevedevano tale possibilità. Oggi, dunque, il deposito temporaneo non può più essere affidato ad un terzo gestore.

Pubblicato il 31 agosto 2009

Per un approfondimento sulle tematiche in materia di gestione di rifiuti segnaliamo il volume
"Rifiuti Solidi e Liquidi - Trasporto, stoccaggio, depositi & dintorni..."
edizione 2009 di Maurizio Santoloci e Valentina Vattani
(Diritto all'ambiente - Edizioni: http://www.dirittoambientedizioni.net/)





Vuoi esprimere anche tu una opinione sull' argomento?
Vuoi inviarci il tuo parere, un'esperienza concreta, un documento
che pensi possa essere utile per il dibattito sul tema? Scrivi a:

redazione@dirittoambiente.net

DOCUMENTI 2009
INformazione

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata

E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.